

13-Udienza pubblica
in data 3 maggio 2007

21873/07

R. G. n. 2659/07
Sentenza n. 734



M

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI[^] PENALE

Composta dai sig.ri

Dr. Giovanni	DE ROBERTO	Presidente
Dr. Saverio Felice	MANNINO	Consigliere
Dr. Ilario	MARTELLA	Consigliere
Dr. Vincenzo	ROTUNDO	Consigliere
Dr. Giovanni	CONTI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

- PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Torino
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 6 dicembre 2006 n. 4055, pronunciata nel processo penale a carico di.

- F.A. nato il (omissis)

Letta la memoria difensiva pervenuta il 23 aprile 2007;
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del dr. Enrico DELEHAYE, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
osserva

IN FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 10 novembre 2005 il Tribunale di Torino dichiarava **F.A.** colpevole del reato previsto dall'art.12 sexies L. 1° dicembre 1970 n. 898, commesso in Torino dal 21 luglio 2003 ad oggi, e lo condannava, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di tre mesi di reclusione ed €. 300 di multa, sostituita con la sanzione pecuniaria di €. 3.420, per complessivi €. 3.720, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile **C.G.**

Avverso la predetta sentenza i difensori dell'imputato proponevano appello sia riguardo alla condanna che all'entità della pena inflitta,

Con sentenza del 6 dicembre 2006 n. 4055 la Corte d'appello di Torino in riforma della sentenza di primo grado assolveva il **F.** perché il fatto non costituisce reato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la Corte d'appello ha ritenuto di andare oltre la richiesta della Procura Generale di sospensione del giudizio fino all'esito del ricorso per cassazione proposto dal **F.** avverso la sentenza civile per i due figli minori, in ragione della non definitività della sentenza, osservando che se la Corte di cassazione avesse annullato la sentenza d'appello e il giudice di rinvio avesse ridotto l'importo o addirittura eliminato l'assegno destinato al concorso nel mantenimento dei due figli minori, ne sarebbe conseguito in sede penale o l'assoluzione dell'imputato o un diverso giudizio sulla gravità della sua condotta se non sulla sussistenza dell'elemento soggettivo;
2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la Corte d'appello ha proceduto all'assoluzione dell'imputato dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato in base all'argomento che la pacifica provvisoria esecutorietà della sentenza di divorzio autorizzava comunque la parte creditrice ad aggredire il patrimonio del coniuge condannato al versamento dell'assegno fissato e inadempiente, mentre la provvisoria esecutorietà prevista dall'art.4 c.11 L. n. 898/70 trova la sua ragion d'essere nella delicatezza del diritto che si intende tutelare, trattandosi di assegno stabilito quale contributo al mantenimento di figli minori, che può e dev'essere tutelato penalmente, attesa la condizione di debolezza del minore, alla quale deve ricollegarsi la tutela dell'art. 12 sexies L. n.898/70, in quanto ricondurre la posizione di chi ha omesso, totalmente o parzialmente, di versare il contributo al mantenimento dei figli minori all'irrevocabilità della sentenza civile si risolve in una sostanziale inoperatività della norma penale.

L'impugnazione è fondata.

L'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970 n. 898 configura come reato l'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno periodico disposto ai sensi degli artt. 5 e 6 della medesima legge al coniuge che non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni obiettive (art.5 c.6 L. n. 898/70) e quello gravante, in presenza di figli minori, sul coniuge non affidatario, di corrispondere l'assegno di mantenimento relativo ai figli (art.6 c.11 L. n.898/70), comminando al coniuge gravato che vi si sottrae le sanzioni previste dall'art. 570 c.p..

Tali obblighi, in assenza di disposizione diversa, sono penalmente sanzionati per effetto della loro esistenza, in quanto richiamati dall'art. 12 sexies cit., e quindi anche se disposti con sentenza non definitiva, tuttavia dotata di immediata esecutività, perché per la natura assistenziale e familiare di essi l'adempimento ne è garantito anche sulla base del provvedimento provvisoriamente esecutivo, oltre che dall'azione esecutiva civile, anche dalla sanzione penale. Infatti la norma incriminatrice - la cui *ratio* è di assicurare all'obbligo di corrispondere l'assegno periodico il massimo della garanzia di adempimento anche nel caso di sentenza non definitiva, in seguito all'anticipazione degli effetti conseguente alla certezza che deriva da quel primo grado dell'accertamento giudiziale (non solo in base alla disposizione dell'art. 282 c.c., ma anche a quella dell'art. 4 c.11 L. 1° dicembre 1970 n.898, la quale al comma precedente prevede la possibilità che l'obbligo di somministrazione dell'assegno possa farsi ulteriormente retroagire al momento della domanda), benché soggetta a modifiche in esito all'impugnazione - non richiede coerentemente il passaggio in giudicato della sentenza (Cass., Sez. 6, 19 maggio 2005 n. 32540, ric. Menaldo), in quanto al legislatore non è sembrato conseguente, rispetto al fine perseguito con la previsione dell'assegno stesso, rimetterne la garanzia dell'adempimento alla sola azione civile nelle more del giudizio d'impugnazione.

Deve ritenersi pertanto illegittima la diversa interpretazione che, qualificando arbitrariamente la sentenza non definitiva come titolo non pienamente formato agli effetti penali benché valido ed efficace ai fini dell'esecuzione civile, riformula il precetto penale limitandone ingiustificatamente la portata sanzionatoria all'obbligo imposto con sentenza definitiva e vanificando la funzione dell'esecuzione provvisoria; così come la sentenza d'appello che vi si ispira, ritenendo di conseguenza intempestivo l'esercizio dell'azione penale in relazione all'inadempimento dell'obbligo provvisoriamente imposto, e assolvendo per questo motivo l'imputato, quanto meno perché il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo.

Nella specie la sentenza impugnata ha seguito l'interpretazione suddetta, trascurando peraltro di considerare che il dolo, nel caso dell'assegno di mantenimento posto a carico del coniuge separato con la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non defi-



nitiva, consiste nella coscienza e volontà di sottrarsi all'obbligo relativo, comunque valido e attuale benché imposto provvisoriamente, e perciò non viene meno per il fatto che la sentenza definitiva lo abbia revocato per mancanza dei presupposti o ne abbia ridotto l'ammontare.

Nella stessa ottica il riferimento della sanzione dell'art. 12 sexies L. n. 898/1970 all'obbligo di corrispondere l'assegno di sostentamento, sia pure imposto con sentenza non definitiva, esclude il ricorso alla sospensione del processo penale in attesa della definizione del processo civile, non solo e non tanto perché tale sospensione non è prevista da alcuna disposizione, dal momento che il codice di procedura penale (art.3) conosce soltanto le questioni pregiudiziali relative allo stato di famiglia e di cittadinanza, quanto per difetto di qualsiasi rapporto di pregiudizialità fra l'oggetto del processo penale, costituito dall'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno imposto con la sentenza non definitiva, inadempimento che costituisce un fatto storico ormai esaurito, sul quale la sentenza civile che definisce il processo non può comunque incidere in quanto l'eventuale modifica o revoca riguarda solo l'efficacia futura del titolo.

Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza in esame dev'essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, la quale procederà a nuovo giudizio uniformandosi ai principi qui espressi.

P.Q.M.

La Corte


Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma il 3 maggio 2007

Il Consigliere estensore




Il Presidente



IL CANCELLIERE C1 SUPER

Lidia Scalla



Depositato in Cancelleria

- 5 GIU. 2007



IL CANCELLIERE C1 SUPER

